



Noale, 07 marzo 2018

**Circolare Nr. 6 / 2018**  
**COMUNICAZIONE DATI FATTURE 2° SEMESTRE 2017**

**Entro il 6 aprile 2018** i soggetti passivi iva sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione dati fatture (c.d. **spesometro**) con riferimento alle **operazioni rilevanti ai fini IVA del 2° semestre 2017**.

L'Amministrazione finanziaria con il provvedimento N. 29190 del 05/02/2018 ha introdotto alcune **semplificazioni** nella predisposizione della comunicazione, riepilogate nella seguente tabella.

<b>SEMPLIFICAZIONI</b>	
<b>Cadenza comunicazione</b>	È facoltà del contribuente trasmettere la comunicazione dati fatture sia con cadenza trimestrale che con cadenza semestrale, non solo per la comunicazione relativa al 2° semestre 2017, ma anche per le successive.
<b>Riduzione dati da trasmettere</b>	I dati da comunicare sono ora limitati a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- partita iva della controparte ovvero codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni;</li> <li>- data e numero della fattura;</li> <li>- base imponibile;</li> <li>- aliquota iva applicata e imposta;</li> <li>- tipologia dell'operazione ai fini IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura.</li> </ul>
<b>Fatture di importo inferiore a 300 euro registrate con documento riepilogativo</b>	È prevista la facoltà, per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore ad euro 300, registrate cumulativamente ai sensi dell'art. 6, co. 1 e 6 DPR 695/1996, di trasmettere, in luogo dei dati analitici delle singole fatture, i dati relativi al singolo documento riepilogativo. <p>Per ogni <u>documento riepilogativo delle fatture emesse</u> i dati da comunicare sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Numero e data documento;</li> <li>- Partita iva del cedente/prestatore;</li> <li>- Base imponibile;</li> <li>- Aliquota iva applicata e imposta, ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.</li> </ul> <p>Per ogni <u>documento riepilogativo delle fatture ricevute</u> i dati da comunicare sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Numero e data di registrazione del documento;</li> <li>- Partita iva del cessionario/committente;</li> <li>- Base imponibile;</li> </ul> <p>Aliquota iva applicata e imposta, ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.</p>

### INTEGRAZIONI E CORREZIONI SPESOMETRO 1° SEMESTRE 2017 SENZA SANZIONI

Entro il 6 aprile 2018 sarà possibile effettuare integrazioni e correzioni dei dati già trasmessi con riferimento al 1° semestre 2017, senza alcuna sanzione.

Le sopracitate semplificazioni sono facoltativamente adottabili anche con riferimento a tali comunicazioni integrative/correttive.

Rimangono invariate tutte le precedenti indicazioni in merito alla predisposizione della comunicazione dati fatture.

Rammentiamo che:

- Il dato “Natura” dell’operazione va inserito solo nel caso in cui non sia indicata l’imposta in fattura secondo la seguente codifica:

Tipologia di operazione	Codifica	Esempio
Escluse	N1 – escluse ex art. 15	Operazioni ex art. 15 Dpr 633/72
Non soggette	N2 – non soggette	Prestazione di servizi extra UE
Non imponibili	N3 – non imponibile	Esportazione o cessione di beni intra-UE
Esenti	N4 – esente	Operazioni esenti ex art. 10 dpr 633/72
Soggette al regime del margine	N5 – regime del margine / Iva non esposta in fattura	Compravendita di beni usati con regime del margine. Operazioni art. 74-ter Dpr 633/72 effettuate da agenzia di viaggio
Soggette a inversione contabile / reverse charge	N6 – inversione contabile (reverse charge)	Operazioni soggette a reverse charge (es. cessione di rottami, ecc.)
Soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell’iva	N7 – Iva assoluta in altro Stato Ue	Vendite a distanza /prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici

- per quanto riguarda le importazioni di beni da un soggetto extra-comunitario, il cessionario nazionale è tenuto ad includere nella comunicazione i dati della **bolletta doganale di importazione**. Considerato che la generalità delle aziende registrano la bolletta doganale inserendo una sola anagrafica a fronte del fornitore “bolla doganale” e che pertanto dal software non emergono i dati del fornitore non residente è stato consentito, già per le comunicazioni relative al 1° semestre 2017, di compilare l’identificativo fiscale del cedente/prestatore extra-UE



con dei codici ad hoc, inserendo **“OO” nel capo “Id.Paese”** e una sequenza di **undici 9 nel campo “IdFiscaleIVA/IdCodice”**.

Nelle FAQ del 26/01/2018 l’Agenzia delle Entrate ha **confermato tale semplificazione** anche per lo spesometro relativo al 2° semestre 2017.

- non è intervenuta alcuna semplificazione per le fatture emesse dai commercianti al dettaglio non registrate singolarmente in quanto confluite nel registro corrispettivi. Tali fatture dovranno essere incluse per singolo documento nello spesometro relativo al 2° semestre 2017.

Lo studio invita i clienti che gestiscono autonomamente la tenuta contabile a predisporre la comunicazione dati fatture relativa al 2° semestre 2017 mediante i software gestionali in uso e, previa verifica dei dati in essa riportati, di trasmettere il relativo file allo studio, **entro e non oltre il 20 marzo 2018** al fine di poter tempestivamente provvedere all’invio telematico.

Lo Studio rimane a vostra disposizione per eventuali approfondimenti in merito.  
Cordiali saluti.

Studio Berto